CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROGETTO 'CHIETI TOWARDS 2020 – PROGRAMMA ELENA'

PROGRAMMA COMUNITARIO ENERGIA INTELLIGENTE EUROPA

L'anno 2014, **il giorno** 10 del mese **di Ottobre,**

TRA

La Provincia di Chieti, C.F. n.° 80000130692 e P.IVA n° 00312650690, rappresentata dal Presidente della Provincia di Chieti Enrico Clemente Di Giuseppantonio, C.F. DGSNCC58S23D738Z nato a Fossacesia il 23/11/1958, in qualità di legale rappresentante dell'Ente e domiciliato per la carica in Chieti – Corso Marrucino n° 97,

e

dall'Ing. Giancarlo MOCA, nato a Pescara, il 4.12.1961, in qualità di Dirigente del Settore 7 e come tale in rappresentanza della stessa Provincia in forza all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e domiciliato per la carica in Chieti – Corso Marrucino n° 97,

di seguito denominato Provincia,

E

Il Comune di TAGLIACOZZO (AQ), (CF: 00189250665) con sede in Piazza Duca degli Abruzzi, in persona del Sindaco pro tempore Maurizio Di Marco Testa, nato a Tagliacozzo (AQ) il 21-04-1960, in qualità di legale rappresentante dell'Ente e domiciliato per la carica in Tagliacozzo (AQ) Piazza Duca degli Abruzzi

oppure in persona di _____ C.F. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ del Comune di _____ e Delegato alla firma giusto atto di delega del _____ e domiciliato per la carica in _____, Via _____

di seguito denominato Comune,

di seguito, congiuntamente, denominate le **Parti**

PREMESSO CHE

(A) Nel 2008 la Commissione europea ha lanciato un'iniziativa denominata "**Patto dei Sindaci**" (*Covenant of Mayors*) per coinvolgere le città e i cittadini al rispetto degli obiettivi di politica energetica sostenibile in attuazione del cosiddetto Pacchetto 20-

20-20 al 2020 (20% di riduzione di combustibili fossili, 20% di energia da fonti rinnovabili e 20% di riduzione delle emissioni di CO2).

(B) L'iniziativa prevede che le Province si potessero proporre come "Strutture di Supporto" riconosciute dalla Commissione per prestare assistenza tecnica ai partner pubblici interessati nella partecipazione al progetto, alle Città - e ai Comuni di piccole dimensioni, che non hanno le risorse per ottemperare agli obblighi derivanti dalla firma del Patto, di raggiungere e anche superare gli obiettivi del "Pacchetto 20-20-20".

(C) La Provincia di Chieti ha siglato il 25 settembre 2009, l'Accordo di partenariato con la Direzione Generale Direzione Generale Trasporti ed Energia della Commissione Europea, con il quale la Provincia di Chieti ha assunto formalmente il ruolo di "Struttura di Supporto" della Commissione Europea, per il territorio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti, nell'ambito della promozione e attuazione della *Covenant of Mayors* ovvero Patto dei Sindaci, quale attività di coinvolgimento dei Comuni d'Europa, finalizzata alla redazione di piani di sviluppo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico per il conseguimento degli obiettivi del Pacchetto Clima ed Energia "20-20-20" (-20% di riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili).

(D) CHE la Provincia di Chieti ha formalmente presentato il 26/01/2011 la proposta di finanziamento, a valere sul programma ELENA (European Local Energy Assistance), finanziata dal programma comunitario "Energia Intelligente-Europa" (IEE), unitamente al relativo Studio di fattibilità;

(E) CHE, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla BEI, ivi inclusa la verifica tecnico, amministrativa e finanziaria sul progetto, necessaria al fine della conclusione dell'istruttoria e relativa all'ammissibilità della proposta, la Banca Europea per gli investimenti – Ufficio di Roma - con e mail del 20/10/2011, ha comunicato la definitiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea medesima del finanziamento richiesto dalla Provincia di Chieti e che il 3 novembre 2011 è stato sottoscritto tra la Banca Europea per gli Investimenti e la Provincia di Chieti il contratto ELENA n. 2010-004 presso la Provincia di Chieti.

(F) CHE il contratto ELENA n. 2010-004 prevede, in particolare quanto segue:

- durata del contratto: tre anni con decorrenza dal 01/01/2012, ora prorogato al 31-12-2015;
- il costo totale delle spese eleggibili è di €uro =2.010.000,00= e la BEI contribuirà sino al 90% pari a €uro =1.809.000,00= del fondo previsto per le azioni propedeutiche;
- L'erogazione del suddetto finanziamento per gli investimenti da parte di BEI avverrà per il tramite dell'intermediario finanziario individuato, approvato ed autorizzato da BEI e precisamente MEDIOCREDITO ITALIANO spa;
- la Provincia di Chieti cofinanzierà l'importo del 10% nel triennio 2012 – 2014 per un importo totale di €uro =201.000,00=;
- con delibera n. 36 del 1-6-2012, il Consiglio Provinciale di Chieti ha approvato lo schema di convenzione ex art. 30 TUEL dando mandato al Dirigente del Settore 7 Ambiente ed Energia compiere tutte le attività necessarie per l'attuazione del Progetto Elena come proposto ed approvato;
- con delibera n. 41 del 10-06-2014, il Consiglio Provinciale di Chieti ha preso atto dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca Europea per gli Investimenti con comunicazione del 16-4-2014 di estendere l'attuazione ed implementazione del Progetto Elena ai Comuni della Provincia dell'Aquila che hanno formalmente rappresentato una manifestazione di interesse a partecipare al Progetto, autorizzando il Presidente della Provincia di Chieti ed il Dirigente del Settore 7 Ambiente ed Energia a sottoscrivere la Convenzione ex art 30 TUEL, che lo stesso Consiglio Provinciale ha approvato con la medesima delibera, con i singoli Comuni della Provincia di L'Aquila.
- l'obiettivo del progetto è quello di attuare investimenti in misure ed interventi di risparmio energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili per interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, attraverso il coinvolgimento del settore privato - ESCO "Energy Service Company" ovvero le Società di Servizi Energetici;
- una unità di realizzazione del progetto sarà istituita presso il Servizio Energia della Provincia di Chieti che sosterrà tutte le operazioni preliminari per lo sviluppo degli investimenti nelle aree target, in collaborazione con gli altri Settori della Provincia, con i partner pubblici, con i Comuni della Provincia dell'Aquila che aderiscono al Progetto, con il team di supporto legale e monitoraggio, con l'intermediario finanziario, con le ESCO vincenti e con altri soggetti esterni;

- in particolare, l'assistenza tecnica fornita al 'Legal Advisor' selezionato attraverso gara ad evidenza pubblica sarà fondamentale nella preparazione dei bandi di gara nella preparazione della documentazione di gara, esecuzioni offerte e trattative contrattuali; tale gruppo dovrà curare direttamente, a propria cura e spesa, eventuali controversie che possono insorgere durante il periodo di realizzazione degli investimenti, mallevando i soggetti pubblici coinvolti da qualsiasi responsabilità ed obbligazione;
- un gruppo di monitoraggio seguirà l'attuazione e il protocollo di verifica che sarà applicata al fine di verificare il risparmio ottenuto e controllerà il primo anno di attuazione dei contratti ESCO;
- all'interno di questo progetto, la Provincia di Chieti quale beneficiaria, coordinerà tutte le attività con i soggetti pubblici che hanno formalmente manifestato adesione al progetto; il progetto prevede il possibile coinvolgimento anche di altri partner pubblici, sempre in relazione all'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune;
- per attuare il programma di investimenti, la Provincia di Chieti utilizzerà le proprie strutture ed in particolare il Settore Ambiente Servizio Energia (che fungerà da coordinatore generale di questa iniziativa), il Settore Finanziario, il Settore Viabilità, il Settore Edilizia e gli Affari Generali. Sarà tecnicamente sostenuto dalle proprie tecnostrutture quali ALESA Srl e l'OPS Spa oltre che dai servizi tecnici ed amministrativi dei comuni partecipanti;
- La pubblica amministrazione sarà ulteriormente supportato da assistenza esterna specializzata in materie giuridiche, tecniche e finanziarie.

(G) Il costo totale dell'investimento è pari ad €uro =80.000.000,00= e sarà effettuato dalle ESCO che risulteranno aggiudicatarie all'esito delle gare pubbliche espletate, di cui €uro =60.000.000,00= erogati dalla BEI a tasso favorevole, alle condizioni e secondo le norme tipiche della contrattualistica BEI.

(H) L'erogazione del finanziamento da parte della BEI in favore delle ESCO aggiudicatarie dei contratti di efficientamento energetico, avverrà per il tramite dell'intermediario finanziario MedioCredito Italiano spa .

Le ESCO che risulteranno aggiudicatarie all'esito delle gare pubbliche espletate, dovranno finanziare i rimanenti €uro =20.000.000,00= in "equity" ovvero capitale proprio sotto forma di capitale di rischio o sotto forma di ulteriori finanziamenti forniti da istituti finanziari.

(I) Nello specifico, le ESCO che risulteranno aggiudicatarie, all'esito delle gare pubbliche espletate, – in attuazione della Direttiva CE/36/2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115/2008 – si dovranno obbligare al compimento, con mezzi finanziari sia propri, sia di terzi soggetti, di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti e reti di pubblica illuminazione di proprietà dei Comuni della Provincia di L'Aquila partecipanti al programma di investimento e sottoscrittori della presente o di analoga Convenzione (di seguito, congiuntamente, gli "Enti" e, singolarmente l'"Ente"), a fronte di un corrispettivo correlato all'entità dei risparmi energetici ottenuti a seguito dell'efficientamento degli impianti e reti di pubblica illuminazione.

(J) le ESCO che risulteranno aggiudicatarie, dovranno impegnarsi contrattualmente a garantire che i risparmi di energia non siano inferiori ai livelli concordati, stabiliti sulla base delle attività di auditing degli impianti e delle reti di pubblica illuminazione di ciascun Ente.

(K) Per la riqualificazione dei loro impianti e reti di pubblica illuminazione, gli Enti dovranno adottare contratti di prestazione per il risparmio energetico con garanzia di risultato ("Contratti attuativi EPC- *Energy Performance Contracts*-"), con opere da appaltare sulla base di capitolati d'oneri concordati con la BEI stessa, che si riserva l'azione di verifica e controllo. Il meccanismo contrattuale consentirà alle ESCO di ripagare l'investimento ed il prestito BEI con una quota prevalente dei risparmi che si ottengono con gli interventi di riqualificazione energetica e il rimanente risparmio resterà nella disponibilità degli Enti. Alla scadenza del contratto, la ESCO rilascerà all'Ente, gli impianti e la rete di pubblica illuminazione efficientati e l'Ente potrà beneficiare dell'intero risparmio energetico.

(L) Nell'ipotesi di interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile le ESCO (Energy Service Company,) che risulteranno aggiudicatarie dovranno impegnarsi alla loro realizzazione, avvalendosi dei contributi del conto energia, secondo le specifiche e le caratteristiche che saranno riportati nei capitolati allegati ai contratti, con le modalità descritte al precedente punto (K). In particolare nel contratto sono inclusi la progettazione, le pratiche urbanistiche (DIA ecc.), le verifiche ambientali, ove richieste, il piano di sicurezza e coordinamento, il progetto del ponteggio, ove richiesto, le pratiche con il gestore della rete (ENEL, ecc) e con il gestore dei servizi elettrici (GSE), la direzione lavori, l'approvvigionamento dei componenti,

l'installazione, compresi gli oneri di sicurezza e le eventuali opere edili, la certificazione di regolare esecuzione, la verifica tecnico-funzionale, il collaudo tecnico amministrativo, la conformità norme interne del gestore di rete, il progetto esecutivo e la formalizzazione del carnet per il riconoscimento della tariffa incentivante;

(M) Per la migliore riuscita del Programma di investimento, è necessaria l'azione condivisa e sinergica della Provincia di Chieti nella funzione di unità centrale di committenza e degli Enti partecipanti all'iniziativa; la prima, in qualità di responsabile del Programma di Investimento, i secondi, in qualità di beneficiari dei servizi di miglioramento ed efficientamento energetico che saranno approntati dalle ESCO.

(N) Come anticipato alla lettera (F) delle premesse, è prevista la possibilità di coinvolgere nel progetto, oltre ai Comuni della Provincia di Chieti, anche altri *partners* pubblici, come i Comuni della Provincia di L'Aquila che hanno mostrato interesse a partecipare e beneficiare degli obbiettivi del Progetto.

(O) Come già effettuato da diversi Comuni della Provincia di L'Aquila, Il Comune di Tagliacozzo (AQ) con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30 giugno 2014, ha formalmente aderito al Progetto ELENA ed ha approvato lo Schema della presente Convenzione; e, tra l'altro:

ha ritenuto il Programma di investimento, come di seguito definito, di pubblico interesse, consentendo di ridurre le emissioni di CO2 con azioni mirate a diminuire il fabbisogno energetico ed a sviluppare fonti energetiche rinnovabili;

ha aderito al Programma di investimento, impegnandosi a porre in essere le iniziative di competenza e la collaborazione del proprio personale amministrativo e tecnico ed a mettere a disposizione della Provincia le informazioni ed i documenti necessari per l'attuazione del Programma di investimento, autorizzando il Comune stesso alla stipula di apposita convenzione ex art. 30 e 119 D.Lgs n° 267/2000;

(P) Con delibera C.P. n. 41 del 10-6-2014, la Provincia di Chieti ha autorizzato ha esteso l'implementazione e attuazione del Programma ELENA ai Comuni della Provincia dell'Aquila ed ha approvato la stipula della presente apposita convenzione con i *partner* e soggetti pubblici per lo svolgimento coordinato delle attività inerenti il programma d'investimento come di seguito stabilito;

(Q) Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Tagliacozzo (AQ) si impegna a prestare la massima collaborazione – senza oneri a suo carico - per

favorire ed assicurare il buon esito dell'iniziativa e si impegna a sottoscrivere il contratto attuativo - *Energy Performance Contract* – con la ESCO che risulterà aggiudicataria della gara pubblica indetta dalla Provincia di Chieti.

In esecuzione dei predetti atti di indirizzo, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni, i servizi ed i compiti connessi all'attuazione del Programma di investimento, con la presente Convenzione, le Parti intendono regolamentare i reciproci rapporti ed assumere i rispettivi impegni per l'attuazione del Programma di Investimento

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Gli Allegati sono qui di seguito elencati:

- Allegato "A": [ELENCO impianti e rete di pubblica illuminazione]

Gli Elenchi di cui al comma precedente potranno essere ampliati durante l'attuazione del Programma d'investimento. L'ampliamento dell'attuazione del programma eventualmente anche ad altre strutture di proprietà del Comune (es. edifici pubblici) avverrà di concerto tra le Parti mediante la sottoscrizione di apposito addendum alla presente Convenzione ed allegato aggiuntivo a quelli di cui al comma precedente che riportano specificamente le strutture inserite nel programma.

1.2 Oltre agli altri termini già definiti in epigrafe e nelle premesse della presente Convenzione, e tranne ove diversamente specificato, i termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

BEI: indica la Banca Europea per gli Investimenti.

Comuni: indica l'insieme dei Comuni che partecipano su base volontaria al Progetto.

Contratto attuativo: il Contratto d'appalto e/o di concessione concluso da ciascuna Amministrazione Comunale con la ESCO aggiudicataria del Contratto EPC ed avente ad oggetto la "realizzazione del Programma di Investimento", per ciascun Ente relativo alla riqualificazione degli impianti e della rete di

pubblica illuminazione ed impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati negli elenchi allegati alla presente Convenzione.

Contratto Quadro: Il Contratto d'appalto concluso tra la Provincia di Chieti e le ESCO appaltatrici, relativo alla regolamentazione dei rapporti giuridici tra l'ESCO appaltatrice e la Provincia, che opera in qualità di centrale di committenza come stazione appaltante in nome e per conto del Comune di Tagliacozzo partecipante al Programma d'investimento.

Convenzione: indica la presente convenzione stipulata tra la Provincia di Chieti ed il Comune di Tagliacozzo, ai sensi degli artt. 30 e 119 del D.Lgs 267/2000.

ESCO: indica, ai sensi dell' art. 2 lett. "i" del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, la persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni e/o opere eseguite presso gli impianti e la rete di pubblica illuminazione del Comune e, ciò facendo, accetta consapevolmente un certo margine di rischio finanziario dell'operazione. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti tra le parti.

Fondi ELENA: indica i fondi di cui al Servizio "European Local ENergy Assistance " istituito dalla Commissione europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti, in linea con la "Sustainable Energy Financing Initiative".

Iniziativa "20-20-20": indica l'iniziativa dell'Unione europea che si propone di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20%, di incrementare il consumo di energie rinnovabili di almeno il 20% e di migliorare l'efficienza energetica di almeno il 20% entro il 2020.

Iniziativa Patto dei Sindaci: indica l'iniziativa lanciata dalla Commissione europea il 29 gennaio 2008, in base alla quale le città firmatarie si sono formalmente impegnate ad andare oltre gli obiettivi "20-20-20" per ridurre le emissioni di CO2 con azioni mirate a regolamentare la richiesta energetica e a sviluppare fonti energetiche rinnovabili.

Programma di investimento : indica la riqualificazione di edifici pubblici e di pubblica illuminazione di proprietà della Provincia di Chieti e dei Comuni aderenti della Provincia di Chieti e della Provincia dell'Aquila che hanno aderito al Patto dei Sindaci, degli impianti e la rete di pubblica illuminazione inseriti nel programma dal Comune, da concedere direttamente alle Società di Servizi Energetici ("**ESCO**") per la realizzazione dei servizi di efficienza energetica. Il programma è estendibile, ove possibile, alle altre strutture pubbliche specificamente indicate dai Comuni aderenti al progetto con le modalità precedentemente indicate in premessa.

Provincia: indica la Provincia di Chieti, anche eventualmente per il tramite di affidamento *in house* a società dalla medesima partecipata nel rispetto delle norme vigenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti reciproci tra la Provincia di Chieti ed il Comune di Tagliacozzo e dei rispettivi impegni per l'attuazione del Programma di investimento, limitatamente alla riqualificazione degli impianti e rete di pubblica illuminazione così come individuati negli elenchi allegati alla presente Convenzione, nonché l'individuazione dei principi di massima che dovranno contraddistinguere l'azione e le scelte amministrative di entrambi gli Enti, in esecuzione degli indirizzi e dei fini espressi come nella premessa sopra riportata che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Nell'ipotesi dell'estensione del programma di investimento alle strutture pubbliche indicate dal Comune, le Parti si impegna a concordare e sottoscrivere un addendum alla presente Convenzione.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI GENERALI E OBBLIGO DI COOPERAZIONE

3.1 Per lo svolgimento coordinato ed efficiente delle rispettive funzioni, le Parti si impegnano alla massima collaborazione reciproca e a porre in essere ogni atto, provvedimento e/o iniziativa necessaria e/o utile per l'attuazione del Programma di investimento.

3.2 In particolare, le Parti si impegnano ad assumere ogni atto, provvedimento e/o iniziativa per assicurare la massima efficienza, efficacia ed economicità dei procedimenti e delle rispettive determinazioni, al fine di conseguire gli obiettivi del Programma di investimento, nel rispetto delle tempistiche e degli impegni imposti dalla BEI e dalle altre istituzioni e/o enti pubblici e/o privati coinvolti. A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo, il Comune si impegna a mettere a disposizione della Provincia e/o dei consulenti di quest'ultima, gli impianti e reti di pubblica illuminazione interessati dal Programma di investimento come indicati all'allegato "[A]", della presente Convenzione, le diagnosi energetiche già svolte sugli stessi, se esistenti, e ogni altro documento (es. planimetrie, contratti con fornitori, bollette e fatture *et similia*) ed informazione, dato ed altro elemento, di qualunque natura, necessario e/o opportuno ai fini dell'attuazione del Programma di investimento.

3..3 In assenza di alcuna diagnosi energetica sugli impianti e rete di pubblica illuminazione, la Provincia di Chieti provvederà ad attuare le procedure per la esecuzione e la loro standardizzazione e i relativi costi saranno finanziati con i Fondi ELENA senza oneri a carico del Comune. Al conferimento degli incarichi e al pagamento dei corrispettivi dovuti ai soggetti incaricati delle attività di aggiornamento/esecuzione e di standardizzazione delle diagnosi, provvederà – nei limiti di cui all'art.125, comma 11 secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – direttamente la Provincia di Chieti, previa verifica della corretta esecuzione delle attività di aggiornamento/esecuzione e di standardizzazione delle diagnosi e presentazione della relativa fattura.

3.4 Le parti prendono atto che il Programma di investimento da porre a base di gara delle procedure selettive per l'affidamento ed aggiudicazione dei Contratti EPC deve essere realizzato, pena la perdita del finanziamento della BEI, entro il 31-12-2015.

3.5 Il Comune dichiara di essere edotta che le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione comportano la perdita del finanziamento concesso dalla BEI con conseguente assunzione di ogni qualsivoglia responsabilità ed obbligazione amministrativa, finanziaria e contabile derivante dalla medesima violazione nei confronti della Provincia.

ARTICOLO 4 – PROCEDURE DI GARA PER LA SELEZIONE DELLE ESCO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

4.1 Al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e concorrenzialità, nel rispetto dei principi e delle disposizioni delle direttive CE/2004/17 e CE/2004/18 nonché del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.Lgs. n. 115/2008, le ESCO saranno selezionate mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo ristretto, da esperire mediante bando di gara pubblicato in GUCE ed in GURI, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento di servizi sopra soglia ("**Gara**").

4.2 La Gara avrà ad oggetto la stipula di un Contratto quadro di prestazione tra Provincia di Chieti e le ESCO aggiudicatarie, e un Contratto attuativo di prestazione – EPC (*Energy Performance Contract*) tra le ESCO aggiudicatarie ed il Comune, per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico con garanzia di risultato ("**Contratto**"), i cui contenuti saranno definiti nello schema di contratto posto a base di Gara ("**Schema di Contratto**").

4.3 Tutta la Documentazione di Gara, intendendo per essa il bando, i criteri di pre-qualifica e di aggiudicazione, il capitolato d'oneri, il capitolato tecnico-prestazionale, gli audit e diagnosi energetiche, comprese quelle speditive, e lo Schema di Contratto, oltre all'eventuale elenco prezzi e/o altro documento relativo all'offerta economica, sarà predisposta a cura e spese della Provincia di Chieti e sarà vincolante per il Comune.

4.4 Il Comune dovrà collaborare alle attività istruttorie e di preparazione della Gara, provvedendo all'elaborazione del DUVRI e di ogni altro documento richiesto dal D.lgs. n. 81/2008 in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro da porre a base di Gara, limitatamente alla riqualificazione degli impianti di illuminazione e degli impianti di produzione da fonte rinnovabile così come riportati ed inseriti negli elenchi allegati alla presente Convenzione.

4.5 Resterà a carico del Comune, limitatamente alla riqualificazione degli impianti di illuminazione e degli impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati negli elenchi allegati alla presente Convenzione, l'individuazione dei soggetti incaricati dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (i.e.

responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori,ecc...) ove applicabili e/o necessari.

4.6 Gli oneri, limitatamente alla riqualificazione degli impianti di illuminazione e degli impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati negli elenchi allegati alla presente Convenzione, relativi allo svolgimento delle attività di direttore lavori, coordinatore della sicurezza, responsabile unico del procedimento, e collaudi resteranno a carico del Comune a valere sui risparmi generati dal Programma di investimento a beneficio del Comune medesimo.

ARTICOLO 5 – GESTIONE DELLE GARE

5.1 La Gara per la selezione delle ESCO sarà bandita, in nome e per conto del Comune proprietario degli impianti e rete di pubblica illuminazione, nonché delle strutture oggetto degli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile, dalla Provincia di Chieti che opererà come centrale di committenza e, dunque, come stazione appaltante in nome e per conto del Comune. La Gara sarà esperita secondo tempistiche e sulla base di un unico lotto o più lotti funzionali composti da più Comuni aderenti al progetto, individuati dalla Provincia sulla base di un principio di omogeneità e di equilibrio complessivo fra investimento e risparmio nonché valutazioni di natura tecnica emerse durante le operazioni di diagnosi.

5.2 Le attività di gestione della Gara (determinazione dei requisiti di partecipazione, definizione dei lotti funzionali ed eventuale indicazione di un Comune e/o di un Ente capofila, pubblicazione del bando, nomina della commissione, valutazione delle offerte, provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione), competeranno alla Provincia di Chieti alla quale, con la presente Convenzione, Il Comune delega, limitatamente alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati negli elenchi allegati alla presente Convenzione, l'esercizio delle relative funzioni e di ogni attività presupposta, conseguente e/o comunque connessa e necessaria ai fini dell'attuazione della delega conferita, dando fin da ora per rato ogni atto e/o documento predisposto dalla Provincia di Chieti. La stipula del Contratto attuativo (*Contratto attuativo EPC*), di cui ai punti K e Q delle premesse, relativo alla riqualificazione degli impianti di pubblica

illuminazione e degli impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati negli elenchi allegati alla presente Convenzione, sarà di esclusiva competenza del Comune.

5.3 Resta inteso che tutti gli oneri economici connessi all'esperimento e alle predette attività di gestione della Gara saranno a carico della Provincia di Chieti.

5.4 Resterà, invece, a carico del Comune, il canone che sarà corrisposto in favore della ESCO aggiudicataria secondo l'importo che sarà indicato nel disciplinare di gara e fatto salvo l'eventuale ribasso.

5.5 Il Comune, si impegna fin d'ora a mettere a disposizione – su semplice richiesta della Provincia - il proprio personale amministrativo e/o tecnico per il compimento degli adempimenti di qualunque natura, necessario e/o opportuno, relativo alla riqualificazione degli impianti e rete di pubblica illuminazione e degli impianti di produzione da fonte rinnovabile così come individuati negli elenchi allegati alla presente Convenzione, ai fini della Gara per la selezione delle ESCO e, comunque, ai fini dell'attuazione del Programma di investimento.

5.6 Il Comune, si impegna fin d'ora:

- al compimento degli adempimenti di cui al punto 5.5 entro le tempistiche così come stabilite dalla Provincia di Chieti;
- alla collaborazione con gli altri *partners* pubblici e i Comuni coinvolti nel Programma di investimento per l'attuazione del medesimo Programma;
- a sottoscrivere il contratto attuativo - Energy Performance Contract – con la ESCO che risulterà aggiudicataria della gara pubblica indetta dalla Provincia di Chieti.

ARTICOLO 6 – GESTIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

6.1 A seguito della stipula del Contratto attuativo (*Contratto attuativo EPC*), di cui ai punti K e Q delle premesse e precedente punto 5.6, la ESCO provvederà alla riqualificazione e alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunale così come individuati ed inseriti negli elenchi allegati alla presente Convenzione.

6.2 Le Parti prendono atto che, salvo diverse esigenze che potrebbero emergere nel prosieguo, i servizi oggetto di gestione da parte della ESCO comprendono, tra l'altro, la manutenzione ordinaria dei relativi impianti tecnologici, la produzione di energia da fonte rinnovabile (se ritenuto vantaggiosa) la gestione degli impianti di pubblica illuminazione sia esistenti che realizzati nel periodo contrattuale e la manutenzione straordinaria dei soli impianti oggetto di intervento, mentre la fornitura di acqua, combustibile ed energia elettrica non sarà a carico della ESCO e resterà a carico del Comune. In relazione al vettore di fornitura di energia, le Parti si riservano di decidere se mettere a gara anche questo servizio.

6.3 La Provincia, ai fini di una corretta implementazione del progetto, si impegna a fornire un adeguato supporto al Comune nelle attività di formazione, di *training* e di assistenza che si rendessero necessarie per il personale della stessa, sia nella fase prodromica alla stipula del Contratto attuativo con la ESCo aggiudicataria, sia nei mesi successivi alla sottoscrizione del medesimo. Inoltre, con particolare riferimento a quest'ultima fase, la Provincia si impegna a prestare l'assistenza necessaria al Comune nelle attività di verifica e di monitoraggio della gestione dei servizi erogati dalla ESCo e del rispetto da parte della stessa degli obiettivi di *performance* dichiarati in sede di Gara.

ARTICOLO 7 - DIVIETO DI RECESSO

In considerazione degli impegni contrattuali della Provincia di Chieti con la BEI e con la Commissione Europea in relazione agli aspetti finanziari del progetto, il Comune potrà esercitare il diritto di recesso entro la data di pubblicazione del bando per l'affidamento alla ESCO della gestione energetica relativa al Comune, accettando – oltre tale limite - il divieto di recesso dalla presente Convenzione e impegnandosi a portare a termine il programma di investimento e gli impegni contrattuali assunti con la presente Convenzione.

In caso di recesso il Comune si impegna a rimborsare tutte le spese sostenute dalla Provincia di Chieti inerenti le attività svolte in attuazione del progetto e programma di investimento. Se il recesso dovesse comportare la modifica e/o risoluzione al contratto inerente i rapporti con BEI e CE in merito al Progetto oppure

l'invalidazione della gara pubblica, il tutto in danno alla Provincia di Chieti, il Comune sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni subiti.

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE PER DECISIONE ASSUNTA DALLA BEI

Nell'ipotesi in cui per qualunque motivo la BEI dovesse interrompere, risolvere o terminare l'attuazione del Programma di Investimento in qualunque fase in cui si trovi, le parti espressamente convengono che la presente Convenzione si intende immediatamente consensualmente risolta tra le parti senza alcun reciproco obbligo conseguente. La Provincia si impegna di comunicare tale circostanza al Comune.

ARTICOLO 9 - DURATA

9.1 La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione sino alla ultimazione degli investimenti previsti e comunque sino al 31/12/2015, quale scadenza prorogata del contratto ELENA n. 2010-004 stipulato tra la Provincia di Chieti e la BEI, salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla BEI per la realizzazione delle attività oggetto del medesimo contratto ELENA n. 2010-004, nel qual caso la presente convenzione si intende prorogata comunque sino alla medesima scadenza concessa dalla BEI.

La presente Convenzione risulta impegnativa per entrambe le parti dal momento della sottoscrizione.

ARTICOLO 10 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA PRESENTE CONVENZIONE

10.1 Ogni modifica e/o integrazione alla presente Convenzione richiederà il consenso scritto delle Parti, a pena di nullità.

10.2 Le Parti s'impegnano in buona fede ad apportare alla presente Convenzione ogni modifica, integrazione e/o correttivo necessario e/o opportuno per la migliore attuazione degli obiettivi connessi al Programma di investimento, limitatamente alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione comunale così come individuati ed inseriti negli elenchi allegati alla presente Convenzione, e, dunque, agli interessi pubblici connessi con l'oggetto della presente Convenzione.

L'ampliamento degli Elenchi di cui al secondo comma dell'articolo 1.1 della presente Convenzione non costituisce modifica/integrazione alla presente Convenzione ed è consentito con lo scambio di comunicazioni scritte tra le parti.

ARTICOLO 11 – REGOLAMENTAZIONE DI DETTAGLIO

11.1 I servizi e le funzioni di cui alla presente Convenzione potranno essere oggetto, ove necessario, di specifici regolamenti di funzionamento da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto nello Statuto del medesimo, e dalla Giunta della Provincia, ove rientranti nella disciplina dell'organizzazione di uffici e servizi ai sensi dell'Art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e comunque in quanto non modificativi della presente Convenzione.

ARTICOLO .12 – FORMALITÀ, SPESE E ONERI

12.1 La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata in triplice originale, è esente da bollo trattandosi di atto scambiato fra Pubbliche Amministrazioni (art. 16 tabella all. B DPR 642/1972) e viene depositata negli archivi delle Parti firmatarie per la conservazione da parte di ciascuno.

12.2 La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.131/1986, a cura e spese del richiedente.

Allegati n. 1:

- Allegato "A": [ELENCO degli impianti di pubblica illuminazione comunale]

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Il Comune di Tagliacozzo

Il Sindaco Maurizio DI MARCO TESTA

PROVINCIA DI CHIETI

Il Presidente della Provincia di Chieti
Enrico Clemente Di Giuseppantonio

Il Dirigente del Settore 7
Ing. Giancarlo MOCA